Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 48 del 27 febbraio 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 12

LEGGE 11 febbraio 1989, n. **59.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.

LEGGE 11 febbraio 1989, n. **60.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.

SOMMARIO

LEGGE 11 febbraio 1989, n. 59. — *Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986* . . . . . . Pag. 3

Convenzione . . . . . . » 4

Carta annessa . . . . . . » 6

Lavori preparatori . . . . . . » 8

LEGGE 11 febbraio 1989, n. 60. — *Ratifica ed esecuzione dell'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986* . . . . . . Pag. 9

Atto di emendamento . . . . . . » 13

Allegato . . . . . . » 14

Traduzione non ufficiale . . . . . . » 20

Lavori preparatori . . . . . . » 30

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 febbraio 1989, n. 59.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLA DELIMITAZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME NELL'AREA DELLE BOCCHE DI BONIFACIO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,

Desiderosi di rafforzare le relazioni di buon vicinato e di amicizia tra i due Paesi,

Consapevoli della necessità di delimitare in maniera precisa ed equa gli spazi marittimi sui quali i due Stati esercitano o eserciteranno rispettivamente la loro sovranità o dei diritti sovrani,

Basandosi sulle norme e i principi del diritto internazionale applicabili nella materia,

Considerando la Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica»,

Hanno stipulato quanto segue:

Articolo 1.

1. La linea di delimitazione tra le acque territoriali dei due Stati nell'area delle Bocche di Bonifacio è definita dagli archi di lossodromia che uniscono, nell'ordine in cui sono enumerati, i punti qui di seguito definiti mediante le loro coordinate:

	Longitudine E	Latitudine N
Punto 1	008° 48' 49",2	41° 15' 31",2
Punto 2	009° 08' 09",1	41° 19' 09",0
Punto 3	009° 16' 15",0	41° 17' 34",2
Punto 4	009° 19' 03",0	41° 20' 13",8
Punto 5	009° 27' 03",6	41° 24' 27",0
Punto 6	009° 37' 54",0	41° 26' 04",8

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente articolo sono espresse nel sistema geodetico europeo compensato (Europa 50).

3. La linea definita al paragrafo 1 è rappresentata sulla carta annessa alla presente Convenzione.

Articolo 2.

1. Al fine di evitare che la presente Convenzione possa portare pregiudizio alle consuetudini di pesca dei pescatori di professione dei due

Paesi, le Parti convengono, a titolo di intesa di vicinato, di lasciare che i battelli di pesca costiera italiani e francesi continuino a svolgere l'attività sui luoghi di pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita:

a nord, dal parallelo 41° 20' 40",
ad ovest, dal meridiano 9°,
ad est, dal meridiano 9° 06',
a sud, dal parallelo 41° 16' 20".

2. La zona definita al paragrafo 1 è rappresentata sulla carta all'articolo 1 suindicato.

Articolo 3.

1. L'allineamento dei punti 2 e 3 sarà segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia:

un pilastro di 8 metri d'altezza edificato sul posto del segnale trigonometrico della Guardia del Turco,

un pilastro di 10 metri d'altezza innalzato sulle rocce della punta meridionale dell'isola di Budelli.

2. L'allineamento dei punti 3 e 4 sarà segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia:

un pilastro di 10 metri d'altezza edificato sullo scoglio 500 metri davanti al semaforo di Contro di li Scala,

un pilastro di 12 metri d'altezza costruito sulla riva in prossimità di Punta Marmorata.

Articolo 4.

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il compimento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica.

La «Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica» sarà abrogata in tale data.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 28 novembre 1986 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Giulio ANDREOTTI

Per il Governo della Repubblica Francese

JEAN BERNARD RAIMOND

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

BOCCHE DI BONIFACI(

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 597):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1988 (atto n. 597/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2992):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1988, con parere della commissione IX.

Esaminato dalla III commissione il 1° dicembre 1988.

Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 1988 (atto n. 2992/*A* - relatore on. MARTINI).

Esaminato in aula il 31 gennaio 1989 e approvato il 1° febbraio 1989.

88G0081

LEGGE 11 febbraio 1989, n. 60.

Ratifica ed esecuzione dell'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

International Labour Conference
Conférence internationale du Travail

INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION
OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS SEVENTY-SECOND, SESSION
GENEVA, 24 JUNE 1986

INSTRUMENT D'AMENDEMENT À LA CONSTITUTION
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL,
ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE À SA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION,
GENÈVE, 24 JUIN 1986

AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE

INSTRUMENT D'AMENDEMENT À LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le septième point à l'ordre du jour de la session,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l'instrument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1986:

Article 1

A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la première colonne de l'annexe au présent instrument, auront effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de ladite annexe.

Article 2

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 3

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et le Secrétaire général des Nations Unies.

ANNEXE

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Dispositions en vigueur le 24 juin 1986[1]

Article 1

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux [présents et votants]. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

Article 3

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les délégués presents], refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

Article 6

Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les délégués présents].

Article 7

[1. Le Conseil d'administration sera composé de cinquante-six personnes:

vingt-huit représentant les gouvernements,

quatorze representant les employeurs, et

quatorze representant les travailleurs.

2. Sur les vingt-huit personnes représentant les gouvernements, dix seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et dix-huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des dix Membres susmentionnés.

3. Le Conseil d'administration déterminera, chaque fois qu'il y aura lieu, quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable et

Dispositions amendées[1]

Article 1

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux ayant pris part au vote. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

Article 3

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle jugera ne pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

Article 6

Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 7

1. Le Conseil d'administration comprendra cent douze sièges:

- cinquante-six réservés aux personnes représentant les gouvernements;
- vingt-huit réservés aux personnes représentant les employeurs;
- vingt-huit réservés aux personnes représentant les travailleurs.

2. Il devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes.

3. Afin de satisfaire aux exigences définies au paragraphe 2 du présent article et d'assurer la continuité des travaux, cinquante-quatre des cin-

[1] Les mots à supprimer dans les dispositions en vigueur le 24 juin 1986 sont entre crochets. Les modifications et adjonctions à introduire dans les dispositions amendées sont soulignées.

établira des règles en vue d'assurer l'examen, par un comité impartial, de toutes questions relatives à la désignation des Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable avant que le Conseil d'administration ne prenne une décision à cet égard. Tout appel formé par un Membre contre la déclaration du Conseil d'administration arrêtant quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspendra pas l'application de la déclaration tant que la Conférence ne se sera pas prononcée.

quante-six sièges réservés aux représentants des gouvernements seront attribués comme suit:

a) Ils seront répartis entre quatre régions géographiques (Afrique, Amérique, Asie et Europe) dont la délimitation fera, si nécessaire, l'objet d'ajustements par accord mutuel de tous les gouvernements concernés. Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges qui tiendra compte à pondération égale du nombre d'Etats Membres qu'elle compte, de l'importance de leur population et de leurs activités économiques mesurées par les indices appropriés – produit national brut ou contributions au budget de l'Organisation –, étant entendu qu'aucune d'entre elles ne pourra disposer de moins de douze sièges ni de plus de quinze sièges. Pour l'application du présent alinéa, la répartition initiale des sièges sera la suivante: Afrique: treize sièges, Amérique: douze sièges; Asie et Europe: quinze et quatorze sièges à tour de rôle.

b) i) A l'occasion de la Conférence internationale du Travail, les délégués gouvernementaux des Etats Membres appartenant aux différentes régions visées à l'alinéa *a)* ci-dessus, ou qui leur sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la Conférence régionale correspondante, dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-après, formeront les collèges électoraux chargés de désigner les Membres appelés à occuper les sièges qui reviennent à chacune desdites régions. Il est entendu que les délégués gouvernementaux des Etats d'Europe occidentale et les délégués gouvernementaux des Etats socialistes d'Europe de l'Est formeront des collèges électoraux séparés. Ils s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région et désigneront séparément leurs représentants au Conseil d'administration.

ii) Lorsque les particularités d'une région l'exigent, les gouvernements de cette région pourront convenir de se subdiviser sur une base sous-régionale pour désigner séparément les Membres appelés à occuper les sièges revenant à la sous-région.

iii) Les désignations seront communiquées au collège des délégués gouvernementaux de la Conférence afin qu'il proclame les résultats. Si, dans une région ou une sous-région, les opérations électorales ou leurs résultats font l'objet de contestations qui ne peuvent être réglées à ces niveaux, le collège des délégués gouvernementaux de la Conférence décidera dans le cadre des dispositions du protocole applicable.

c) Chaque collège électoral devra prendre les dispositions nécessaires afin qu'un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les sièges alloués à la région soient choisis en se fondant sur l'importance de leur population et afin qu'une

répartition géographique équitable soit assurée, tout en prenant en considération d'autres facteurs tels que les activités économiques des Membres en question selon les caractéristiques propres à la région. Les modalités de mise en œuvre de ces principes seront précisées dans un protocole convenu entre les gouvernements faisant partie du collège électoral qui sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

4. Chacun des deux sièges restants sera attribué à tour de rôle à l'Afrique et à l'Amérique d'une part et à l'Asie et à l'Europe d'autre part, afin de permettre à chacune de ces régions d'assurer dans des conditions non discriminatoires la participation au processus électoral des Etats Membres qui en font géographiquement partie ou lui sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la conférence régionale correspondante, mais ne sont encore couverts ni par le protocole de cette région ni par aucun autre, étant entendu que lesdits Etats ne pourront bénéficier d'un traitement privilégié par rapport aux Etats comparables de la région. Lorsque le siège additionnel n'est pas utilisé selon les dispositions qui précèdent, il sera pourvu par la région concernée à la lumière des dispositions de son protocole.

[4.] Les personnes représentant les employeurs et les personnes representant les travailleurs seront elues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.

5. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.

[5.] Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelconque, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces elections.

6. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelconque, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections.

[6.] La manière de pourvoir aux sièges vacants, la designation des suppléants et les autres questions de meme nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.

7. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.

[7.] Le Conseil d'administration élira dans son sein un president et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes, l'une sera une personne représentant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs.

8. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes, l'une sera une personne représentant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs.

[8.] Le Conseil d'administration établira son reglement et se reunira aux époques qu'il fixera lui-meme. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que [seize] personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

9. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.

Article 8

1 Un Directeur general sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera [désigné] par le Conseil d'administration de qui il recevra ses

Article 8

1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera nommé par le Conseil d'administration qui soumettra cette nomi-

instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres taches qui auront pu lui être confiées

[2.] Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

Article 13

c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorite des deux tiers des suffrages [émis par les délégués présents] et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des depenses entre les Membres de l'Organisation seront approuves par une commission de représentants gouvernementaux.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote a la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, [ou] aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou superieur a la contribution due par lui pour les deux annees complètes écoulées. La Conférence peut neanmoins, par un vote a la majorité des deux tiers des suffrages [émis par les délégués présents], autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonte

Article 16

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront neanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les délégués présents]

3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante

Article 17

2. La simple majorité des suffrages exprimés [par les membres présents de la Conférence] decidera dans tous les cas où une majorite plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant les pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13

nation à l'approbation de la Conférence internationale du Travail.

2. Le Directeur général recevra ses instructions du Conseil d'administration et sera responsable vis-à-vis de ce dernier de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

3. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

Article 13

2. ...

c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, ni aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut neanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 16

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers des suffrages exprimés, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.

Article 17

2. La simple majorité des suffrages exprimés (affirmatifs et négatifs) décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant les pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13

3. Dans les cas où la Constitution prévoit une majorité simple des suffrages, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un quart des délégués présents à la session de la Conférence; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des deux tiers des suffrages, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un tiers des délégués présents à la session; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des trois quarts, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins trois huitièmes des délégués présents à la session.

[3. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.]

4. Un vote ne sera considéré comme acquis que si la moitié au moins des délégués présents à la session et possédant le droit de vote a pris part au vote.

Article 19

2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers [des voix des délégués présents] est requise.

Article 19

2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des suffrages exprimés est requise.

Article 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés [par les Membres présents] peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir.

Article 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir.

Article 36

Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages [émis par les délégués présents] entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation [comprenant cinq des dix Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution].

Article 36

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation.

2. Dans le cas où un amendement concerne:

i) les objectifs fondamentaux de l'Organisation énoncés dans le Préambule de la Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation annexée à ladite Constitution (Préambule; article 1; Annexe);

ii) la structure permanente de l'Organisation, la composition et les fonctions de ses organes collégiaux, la nomination et les responsabilités du Directeur général, telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution (article 1; article 2; article 3; article 4; article 7; article 8; article 17);

iii) les dispositions constitutionnelles relatives aux conventions et recommandations internationales du travail (articles 19 à 35; article 37);

iv) les dispositions du présent article,

cet amendement ne sera considéré comme adopté que s'il recueille les trois quarts des suffrages exprimés; il n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres de l'Organisation.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1986, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante-douzième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1986.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1986:

The President of the Conference,
Le Président de la Conférence,

HUGO FERNÁNDEZ FAINGOLD

The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur général du Bureau international du Travail,

FRANCIS BLANCHARD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ATTO DI EMENDAMENTO ALLA COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione del Bureau internazionale del Lavoro, dove si è riunita il 4 giugno 1986, nella sua 72ª sessione;

Dopo aver deciso di adottare alcune proposte di emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, questione compresa al punto 7 dell'ordine del giorno della sessione,

adotta, il giorno 24 giugno 1986, l'atto seguente per la modifica della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, atto che sarà chiamato Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 1986:

Articolo 1

A partire dalla data di entrata in vigore del presente atto di emendamento, le disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, il cui testo attualmente in vigore è riprodotto nella prima colonna dell'allegato al presente atto, avranno efficacia nella forma modificata che figura nella seconda colonna di detto allegato.

Articolo 2

Due esemplari autentici del presente atto di emendamento saranno firmati dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale del Bureau internazionale del lavoro. Uno di detti esemplari sarà depositato presso gli archivi del Bureau internazionale del Lavoro e l'altro nelle mani del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione conformemente alle disposizioni dell'art.102 della Carta delle Nazioni U-

nite. Il Direttore generale invierà una copia certificata conforme di detto atto a ciascuno dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 3

1. Le ratifiche o accettazioni formali del presente atto di emendamento saranno comunicate al Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro, che ne informerà i Membri dell'Organizzazione.

2. Il presente atto di emendamento entrerà in vigore alle condizioni previste dall'art.36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente atto, il Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e il Segretario generale delle Nazioni Unite.

ALLEGATO

COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 (°)	Disposizioni emendate (°)
Art. 1	Art. 1
4. La Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro può inoltre ammettere dei Membri nell'Organizzazione alla maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla sessione, ivi compresi i due terzi dei delegati governativi (presenti e votanti). Tale ammissione diverrà effettiva quando il governo del nuovo Membro avrà comunicato al Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione.	4. La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro può inoltre ammettere dei Membri nell'Organizzazione alla maggioranza dei due terzi dei delegati presenti alla alla sessione, ivi compresi i due terzi dei delegati governativi che abbiano preso parte al voto. Tale ammissione diverrà effettiva quando il Governo del nuovo Membro avrà comunicato al Direttore Generale del Bureau internazionale del Lavoro la sua accettazione formale degli obblichi derivanti dalla Costituzione dell'Organizzazione.
Art. 3	Art. 3
9. I poteri dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno sottoposti alla verifica della Conferenza, che potrà, mediante una maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi (dai delegati presenti), rifiutare di ammettere ogni delegato o ogni consigliere tecnico che essa non riterrà essere stato designato conformemente alle disposizioni del presente articolo.	9. I poteri dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno sottoposti alla verifica della Conferenza, che potrà, mediante una maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, rifiutare di ammettere ogni delegato o ogni consigliere tecnico che essa giudicherà non essere stato designato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6	Art. 6
Ogni cambio di sede del Bureau internazionale del Lavoro sarà deciso dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi (dai delegati presenti).	Ogni cambio di sede del Bureau internazionale del Lavoro sarà deciso dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.

(°) Le parole da sopprimere nelle disposizioni in vigore al 24 giugno 1986 sono tra parentesi. Le modifiche e aggiunte da introdurre nelle disposizioni modificate sono sottolineate.

Art. 7

1. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da 56 persone:

28 rappresentanti i governi;

14 rappresentanti i datori di lavoro e

14 rappresentanti i lavoratori.

2. Delle 28 persone rappresentanti i governi, dieci saranno nominate dai Membri di maggiore importanza industriale e 18 saranno nominate dai Membri designati a tal fine dai delegati governativi alla Conferenza, con esclusione dei delegati dei 10 membri suddetti.

3. Il Consiglio di amministrazione determinerà, ogni volta che si riunirà, quali sono i Membri di maggiore importanza industriale e stabilirà delle regole al fine di assicurare l'esame, mediante un comitato imparziale, di tutte le questioni relative alla designazione dei Membri di maggiore importanza industriale prima che il Consiglio di amministrazione prenda una decisione in proposito. Ogni ricorso formulato da un membro contro la dichiarazione del Consiglio di amministrazione che fissa quali sono i Membri di maggiore importanza industriale sarà deciso dalla Conferenza, ma un ricorso interposto dinanzi alla Conferenza non sospenderà l'applicazione della dichiarazione fintanto che la Conferenza non si sarà pronunciata.)

Art.7

1. Il Consiglio di amministrazione comprenderà 112 seggi:

- 56 riservati alle persone rappresentanti i governi;
- 28 riservati alle persone rappresentanti i datori di lavoro;
- 28 riservati alle persone rappresentanti i lavoratori.

2. Esso dovrà essere composto nella maniera più rappresentativa possibile tenendo conto dei diversi interessi geografici, economici e sociali in seno ai tre gruppi che lo costituiscono, senza tuttavia arrecare pregiudizio alla riconosciuta autonomia di tali gruppi.

3. Al fine di soddisfare alle esigenze definite al paragrafo 2 del presente articolo e di assicurare la continuità dei lavori, 54 dei 56 seggi riservati ai rappresentanti dei governi saranno attribuiti come segue:

a) Essi saranno ripartiti tra quattro regioni geografiche (Africa, America, Asia ed Europa) la cui delimitazione formerà, se necessario, oggetto di accomodamento mediante mutuo accordo di tutti i governi interessati. Ognuna di tali regioni si vedrà attribuito un numero di seggi che terrà conto in eguale misura del numero degli Stati Membri che essa conta, dell'importanza della loro popolazione e delle loro attività economiche misurate mediante appropriati indici - prodotto nazionale lordo o contributi al bilancio dell'Organizzazione -, restando inteso che nessuna di esse potrà disporre di meno di 12 seggi né di più di 15 seggi. Per l'applicazione della presente lettera, la ripartizione iniziale dei seggi sarà la seguente: Africa: tredici seggi; America: 12 seggi; Asia ed Europa 15 e 14 seggi a turno.

b) i) In occasione della Conferenza internazionale del Lavoro i delegati governativi degli Stati Membri appartenenti alle diverse regioni previste alla lettera a) di cui sopra, o ad esse ricollegati per mutuo accordo, o che sono invitati alla corrispondente Conferenza regionale, alle condizioni previste al successivo paragrafo 4, formeranno i collegi elettorali incaricati di designare i Membri chiamati ad occupare i seggi spettanti a ciascuna delle dette regioni. Resta inteso che i delegati governativi degli Stati dell'Europa occidentale ed i delegati governativi degli Stati socialisti dell'Europa dell'Est formeranno dei collegi elettorali separati. Essi si accorderanno per ripartire fra loro i seggi spettanti alla regione e designeranno separatamente i loro rappresentanti al Consiglio di amministrazione.

ii) Quando le particolarità di una regione lo esigono, i governi di detta regione potranno convenire di suddividersi in sotto-regioni per designare separatamente i Membri chiamati ad occupare i seggi spettanti alla sotto-regione.

iii) Le designazioni saranno comunicate al collegio dei delegati governativi della Conferenza in modo che essa proclami i risultati. Se in una regione o in una sotto-regione, le operazioni elettorali o i loro risultati formano oggetto di contestazioni che non possono essere regolate a livello regionale, il collegio dei delegati governativi della Conferenza deciderà nel quadro delle disposizioni del protocollo applicabile.

c) Ogni collegio elettorale dovrà adottare le disposizioni necessarie affinché un congruo numero di Membri destinati ad occupare i seggi assegnati alla regione siano scelti tenendo conto dell'importanza della loro popolazione e al fine di assicurare una equa ripartizione geografica

considerando altri fattori come le attività economiche dei Membri in questione secondo le caratteristiche proprie della regione. Le modalità per l' attuazione di detti princìpi saranno precisate in un protocollo convenuto tra i governi facenti parte del collegio elettorale che sarà depositato presso il Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro.

4. Ciascuno dei due seggi restanti sarà attribuito a turno all'Africa ed all'America da una parte e all'Asia ed all'Europa d altra parte, al fine di permettere a dette regioni di assicurare in maniera non discriminatoria la partecipazione al processo elettorale degli Stati Membri che ne fanno geograficamente parte o che sono ad una regione ricollegati per mutuo accordo, o sono invitati alla corrispondente conferenza regionale, ma non sono ancora coperti né da un protocollo di dètta regione né da nessun altro; resta inteso che detti Stati non potranno beneficiare di un trattamento privilegiato rispetto ad analoghi Stati della regione. Quando il seggio aggiuntivo non viene utilizzato secondo le disposizioni che precedono, esso sarà assegnato dalla regione competente alla luce delle disposizioni del suo protocollo.

4) Le persone rappresentanti i datori di lavoro e le persone rappresentanti i lavoratori saranno eletti rispettivamente dai delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza.

5. Le persone rappresentanti i datori di lavoro e le persone rappresentanti i lavoratori saranno eletti rispettivamente dai delegati dei datori di lavoro e dai delegati dei lavoratori alla Conferenza.

5) Il Consiglio sarà rinnovato ogni tre anni. Se, per una qualsiasi ragione, le elezioni per il Consiglio di amministrazione non hanno luogo al termine di detto periodo, il Consiglio di amministrazione rimarrà in funzione sino a che non si sarà proceduto a tali elezioni.

6 Il Consiglio sarà rinnovato ogni tre anni. Se, per una qualsiasi ragione, le elezioni per il Consiglio di amministrazione non hanno luogo al termine di detto periodo, il Consiglio di amministrazione rimarrà in funzione sino a che non si sarà proceduto a tali elezioni.

. Le Maniere per provvedere ai seggi
canti, la designazione dei supplenti
ogni altra questione delle stesse na
ura potranno essere regolate dal Con-
siglio con riserva di approvazione da
arte della Conferenza.

7). Il Consiglio di amministrazione e
eggera nel suo seno un presidente e
ue vice-presidenti. Tra queste tre per
one, una sarà una persona rappresentan
e un governo, le altre due saranno ri-
pettivamente delle persone rappresen-
nti i datori di lavoro ed i lavorato
i.

8.) Il Consiglio di amministrazione
tabilirà il suo regolamento e si riuni
à alle date che egli stesso fisserà.
na sessione speciale dovrà essere tenu
a ogni volta che (sedici) persone facen
i parte del Consiglio avranno formulato
na richiesta scritta a tal fine.

Art.8

. Un Direttore generale sarà posto a
po del Bureau internazionale del Lavo
; egli sarà (designato) dal Consiglio
amministrazione da cui riceverà le i
uzioni e di fronte al quale sarà re-
nsabile del buon andamento del Bureau
nchè dell'esecuzione di tutti gli al-
compiti che gli saranno conferiti.

.) Il Direttore generale o il suo sup
nte assisteranno a tutte le sedute
Consiglio di amministrazione.

7. La maniere per provvedere ai seggi vacanti, la designazione dei supplenti o ogni altra questione della stessa natura potranno essere regolate dal Consiglio con riserva di approvazione da parte della Conferenza.

8. Il Consiglio di amministrazione eleggerà nel suo seno un presidente e due vice-presidenti. Tra queste tre persone, una sarà una persona rappresentante un governo, le altre due saranno rispettivamente delle persone rappresentanti i datori di lavoro ed i lavoratori.

9. Il Consiglio di amministrazione stabilirà il suo regolamento e si riunirà alle date che egli stesso fisserà. Una sessione speciale dovrà essere tenuta ogni volta che trentadue persone facenti parte del Consiglio avranno formulato una domanda scritta a tale fine.

Art.8

1. Un Direttore generale sarà posto a capo del Bureau internazionale del Lavoro; egli sarà nominato dal Consiglio di amministrazione che sottoporrà tale nomina all'approvazione della Conferenza internazionale del Lavoro.

2. Il Direttore generale riceverà le sue istruzioni dal Consiglio di amministrazione e sarà responsabile di fronte a quest'ultimo del buon andamento del Bureau nonchè dell'esecuzione di tutti gli altri compiti che gli saranno conferiti.

3. Il Direttore generale o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 13

2. . .

c) le disposizioni relative all'approvazione del bilancio dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nonché alla quantificazione e riscossione delle contribuzioni, saranno adottate dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi d dei suffragi (emessi dai delegati presenti) e prevederanno che il bilancio e gli accordi relativi alla ripartizione delle spese tra i Membri dell'Organizzazione saranno approvati da una commissione di rappresentanti governativi.

4. Un Membro dell'Organizzazione in ritardo nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione non può partecipare al voto alla Conferenza, al Consiglio di amministrazione o ad altra commissione, (o) alle elezione di Membri del consiglio di amministrazione, se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo da esso dovuto per i due anni completi trascorsi. La Conferenza può tuttavia, con voto preso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi (emessi dai delegati presenti), autorizzare tale Membro a partecipare al voto se essa accerta che il mancato pagamento è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Art. 16

2. Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione resteranno tuttavia inclusi all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai delegati presenti.

3. Ogni questione riguardo alla quale la Conferenza decide, alla stessa maggioranza dei due terzi, che essa deve essere esaminata (diversamente da quanto previsto dal paragrafo precedente), sarà portata all'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 13

2. . .

c) le disposizioni relative all'approvazione del bilancio dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nonché alla quantificazione e riscossione delle contribuzioni, saranno adottate dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi e prevedèranno che il bilancio e gli accordi relativi alla ripartizione delle spese tra i Membri dell'Organizzazione siano approvati da una commissione di rappresentanti governativi.

4. Un Membro dell'Organizzazione in ritardo nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione non può partecipare al voto della Conferenza, al Consiglio di amministrazione o ad altra commissione, né alle elezioni dei membri del Consiglio di amministrazione, se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo da esso dovuto per i due anni completi trascorsi. La Conferenza può tuttavia, con voto preso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, autorizzare detto Membro a partecipare al voto se essa accerta che il mancato pagamento è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Art. 16

2. Gli argomenti aiquali sarà fatta opposizione resteranno tuttavia inclusi all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.

3. Ogni questione riguardo alla quale la Conferenza decide, alla stessa maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, che la questione stessa deve essere esaminata (diversamente da quanto previsto dal paragrafo precedente), sarà portata all'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 17

2. La maggioranza semplice dei suffragi espressi (dai membri presenti della Conferenza) deciderà in tutti i casi in cui non è specificamente prevista una maggioranza qualificata negli altri articoli della presente Costituzione o da ogni convenzione o altro atto che attribuisce i poteri alla Conferenza o da accordi finanziari o contabili adottati in virtù dell'articolo 13.

3. Nessun voto è acquisito se il numero dei suffragi espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.)

Art. 17

2. La maggioranza semplice dei suffragi espressi (affermativi o negativi) deciderà in tutti i casi in cui non è specificamente prevista una maggioranza qualificata negli altri articoli della presente Costituzione o da ogni altra Convenzione o altro atto che attribuisce i poteri alla Conferenza o da accordi finanziari o contabili adottati in virtù dell'articolo 13.

3. Nei casi in cui la Costituzione prevede una maggioranza semplice dei suffragi, tale maggioranza non deciderà se non sarà costituita da almeno un quarto dei delegati presenti alla sessione della Conferenza; nel caso in cui la Costituzione prevede una maggioranza dei due terzi dei suffragi, tale maggioranza non deciderà se non sarà costituità da almeno un terzo dei delegati presenti alla sessione; nel caso in cui la Costituzione prevede una maggioranza di tre quarti, tale maggioranza non deciderà se non sarà costituita da almeno tre ottavi dei delegati presenti alla sessione.

4. Un voto sarà considerato come acquisito solo se almeno la metà dei delegati presenti alla sessione e aventi diritto di voto avrà preso parte al voto.

Art. 19

2. In entrambi i casi, perché una convenzione o una raccomandazione siano adottate con voto finale dalla Conferenza, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti..

Art. 19

2. In entrambi i casi, perché una convenzione o una raccomandazione siano adottate con voto finale dalla Conferenza è richiesta una maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.

Art. 21

3. Ogni progetto che, nello scrutinio finale, non riceverà la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi (dai Membri presenti) può costituire oggetto di una convenzione particolare tra quei Membri dell'Organizzazione che lo desiderino.

Art. 21

1. Ogni progetto che, nello scrutinio finale, non riceverà la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi può costituire oggetto di una Convenzione particolare tra quei Membri dell'Organizzazione che lo desiderino.

Art. 36

Gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi(espressi dai delegati presenti)entreranno in vigore allorché saranno stati ratificati o accettati dai due terzi dei Membri della Organizzazione(comprendenti cinque dei dieci Membri rappresentati al Consiglio d'amministrazione in qualità di Membri di maggiore importanza industriale, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 7 della presente Costituzione).

Art. 36

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi entreranno in vigore allorché saranno stati ratificati o accettati dai due terzi dei Membri dell'Organizzazione.

2. Nel caso in cui un emendamento riguardi:

i) gli obiettivi fondamentali della Organizzazione enunciati nel Preambolo della Costituzione e nella Dichiarazione concernente gli scopi e gli obiettivi dell'Organizzazione allegata a detta Costituzione (Preambolo; art. 1; Allegato).

ii) la struttura permanente dell'Organizzazione e le funzioni dei suoi organi collegiali, la nomina e le responsabilità del Direttore generale, così come sono enunciate nella Costituzione (Artt. 1, 2,3,4,7,8 e 17);

iii) le disposizioni costituzionali relative alle Convenzioni e Raccomandazioni internazionali del lavoro (articoli da 19 a 35; articolo 37);

iv) le disposizioni del presente articolo,

tale emendamento non sarà considerato adottato se non riceverà i tre quarti dei suffragi espressi; esso non entrerà in vigore sino a quando non sarà stato ratificato o accettato dai tre quarti dei Membri dell'Organizzazione.

Il testo che precede è il testo autentico dell'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 1986, debitamente adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua 72a sessione che si è tenuta a Ginevra e che è stata dichiarata chiusa il 25 giugno 1986.

In fede di che hanno apposto la loro firma, il 26 giugno 1986:

Il Presidente della Conferenza: Hugo Fernandez Faingold

Il Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro: Francis Blanchard.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 964):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 6 aprile 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1988, con parere della commissione 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1988 (atto n. 964/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2999):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1988, con parere della commissione XI.

Esaminato dalla III commissione l'11 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1989 (atto n. 2999/*A* - relatore on. MARRI).

Esaminato in aula il 31 gennaio 1989 e approvato il 1° febbraio 1989.

89G0082

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651324) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.